



LEGGE 19 settembre 1990 n.107 (pubblicata il 27 settembre 1990)

Testo Unico della normativa sui concorsi nella Pubblica Amministrazione - Allegato "C" alla Legge Organica

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 settembre 1990.

Art. 1

Ammissione in organico

I posti in organico per i pubblici dipendenti sono conferiti mediante concorso emesso dal Congresso di Stato. I concorsi sono pubblici o interni, per titoli, per esami, per titoli ed esami, per prova pratica o per capolavoro.

Una parte dei posti sarà ricoperta mediante concorso interno nei casi indicati dalle dotazioni organiche.

La pubblica Amministrazione può procedere all'ammissione in organico per chiamata nei posti previsti dalle Leggi.

Art. 2

Requisiti generali per l'ammissione in organico

I requisiti generali per l'ammissione in organico sono i seguenti:

- a) essere cittadino sammarinese ovvero nelle condizioni di cui all'art.4 della Convenzione Italo-Sammarinese del 31 marzo 1939;
- b) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanne penali, per reato non colposo, che comportino restrizione della libertà personale per tempo superiore ad un anno ovvero per lo stesso spazio di tempo l'interdizione dai pubblici uffici, da dimostrarsi mediante la presentazione del certificato penale;
- d) aver raggiunto i 18 anni alla data di emissione del bando di concorso;
- e) essere in possesso del titolo di studio previsto dalle dotazioni organiche;

f) essere fisicamente idonei al servizio da svolgere;

g) possedere gli altri requisiti specifici richiesti dalle leggi per il posto a concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda.

Art. 3

Concorsi

Il concorso, sia pubblico che interno, viene emesso dal Congresso di Stato, su conforme deliberazione della Commissione Consultiva, almeno due mesi prima della data fissata per la presentazione delle domande.

I concorsi per titoli ed esami prevedono una prova scritta o una prova pratica ed una prova orale d'esame.

Art. 4

Pubblicazione del bando di concorso

Il bando è reso pubblico mediante affissione ad valvas palatii e presso gli Uffici pubblici nonchè mediante l'invio alle Organizzazioni Sindacali a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni almeno 45 giorni prima della scadenza.

E' facoltà della stessa Segreteria dare maggiore pubblicità al bando.

La mancata pubblicazione del bando è causa di nullità del concorso.

Art. 5

Nomina della Commissione Giudicatrice dei concorsi

In occasione di ogni concorso, sia pubblico che interno, il Congresso di Stato nomina, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, una Commissione Giudicatrice così composta:

- Capo del Personale o altro funzionario designato dal Congresso di Stato che la presiede. In caso di assenza del Presidente esercita direttamente la funzione di Presidente della Commissione uno dei membri designati dal Congresso di Stato;
- tre membri designati dal Congresso di Stato;
- quattro membri designati in forma paritetica dalle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute.

Il Congresso di Stato e le Organizzazioni Sindacali designano inoltre due membri supplenti per parte.

In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

E' facoltà della Commissione di avvalersi di due o piu' esperti anche in sede di esame.

Gli esperti e i componenti della Commissione non possono essere prescelti tra i membri del Consiglio Grande e Generale, i Magistrati, i Dirigenti del Servizio o del Settore a cui si riferisce il posto messo a concorso.

Non possono far parte della stessa Commissione parenti od affini entro il terzo grado civile e coloro che nello stesso grado siano parenti o affini di uno dei concorrenti; inoltre non possono far parte della Commissione esaminatrice in numero superiore a due coloro che fanno parte dello stesso Ufficio di uno dei concorrenti.

Art. 6

Operazioni di concorso

Le operazioni di concorso hanno inizio entro 60 giorni dalla data di nomina della Commissione.

Ogni membro di Commissione Giudicatrice può far risultare a verbale le ragioni del suo dissenso in ordine ai giudizi assunti dalla maggioranza della Commissione medesima.

Al termine delle operazioni di concorso la Commissione redige una graduatoria di merito dei concorrenti idonei sulla base dei risultati del concorso.

Art. 7

Criteri generali

I criteri generali, le tabelle di valutazione dei titoli, i punti minimi e massimi per le singole prove d'esame e le altre disposizioni procedurali sono indicate nei successivi articoli.

Le materie d'esame per ogni posto messo a concorso sono precisate nelle rispettive Dotazioni Organiche.

Art. 8

Adempimenti della Commissione

La Commissione Giudicatrice si riunisce, in via preliminare, entro venti giorni dalla sua nomina per verificare la regolarità delle domande presentate e quindi dichiarare l'ammissione dei candidati al concorso.

La data di svolgimento della prova d'esame scritta o pratica, deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di trenta giorni prima del suo inizio, con lettera raccomandata al domicilio o recapito del concorrente dichiarato nella domanda. La Commissione convoca con le stesse forme sopra indicate i candidati per la prova orale.

Le comunicazioni di cui al comma precedente devono precisare che il candidato deve presentarsi alla prova munito di documento di riconoscimento.

Art. 9

Predisposizione della prova scritta

La Commissione Giudicatrice del concorso è convocata per lo stesso giorno in cui ha luogo la prova scritta d'esame al fine di predisporre i cinque argomenti fra i quali sarà estratto quello da svolgere. In caso di disaccordo fra i Commissari sulla scelta dei cinque argomenti scritti è facoltà di ciascun Commissario proporre un argomento, fra i quali il Presidente della Commissione ne estrae cinque che sono posti ciascuno in busta sigillata e controfirmata dai Commissari.

Prima della prova scritta d'esame la Commissione procede all'accertamento dell'identità personale dei concorrenti, poi chiama un candidato per far constatare l'integrità delle buste sigillate e farne estrarre una contenente l'argomento da assegnare come prova ai concorrenti.

Viene data lettura anche degli argomenti non prescelti.

Art.10

Svolgimento della prova scritta

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro della Segreteria di Stato per gli Affari Interni - Ufficio del Personale - e la firma del Presidente della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazione di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano poste a loro disposizione dalla Commissione, o preventivamente autorizzati dal bando di concorso.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte il proprio elaborato è escluso dal concorso.

La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

Al termine della prova il candidato, al quale la Commissione aveva in precedenza consegnato una busta grande, una piccola ed un cartoncino, inserisce il proprio elaborato, che non deve essere sottoscritto e che non deve avere alcun altro contrassegno, nella busta grande unitamente alla busta piccola, chiusa e senza contrassegni, contenente il cartoncino sul quale il candidato ha scritto il proprio nome e cognome. La busta grande è chiusa dal candidato e firmata da almeno due membri della Commissione.

Le buste grandi sono aperte dalla Commissione esaminatrice quando essa procede all'esame degli elaborati.

Il riconoscimento, con l'apertura delle buste piccole, deve essere fatto dopo che tutti gli elaborati dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art.11

Svolgimento della prova pratica

La Commissione giudicatrice del concorso predispone nel giorno previsto per la prova pratica, un congruo numero di prove, superiore al numero dei concorrenti ammessi.

Introdotti i candidati e accertata l'identità, ciascuno estrae a sorte una busta contenente la prova in base alla quale il candidato verrà valutato.

Durante la prova pratica i candidati non possono consultare testi professionali attinenti alla prova in corso.

La Commissione esaminatrice deve presenziare al completo durante l'intera prova pratica.

Al termine della prova pratica la Commissione giudicatrice procede immediatamente alla valutazione.

Art.12

Verbali di concorso

La Commissione giudicatrice ad ogni fase del concorso redige il verbale e compila immediatamente la graduatoria di merito dei concorrenti. La relazione finale deve specificare il punteggio dettagliato conseguito dai candidati giudicati idonei ed essere resa pubblica congiuntamente alla notifica dell'esito del concorso da effettuarsi personalmente a ciascun concorrente. Tutti i candidati possono accedere entro i termini del ricorso al verbale generale delle operazioni di concorso.

Art. 13

Efficacia della graduatoria

La graduatoria di merito è approvata entro trenta giorni dal suo perfezionamento con presa d'atto del Congresso di Stato che delega il Capo del Personale a nominare i vincitori del concorso.

La graduatoria redatta dalla Commissione Giudicatrice ha efficacia soltanto per i posti messi a concorso ed è valida per un anno dalla data del suo perfezionamento che avviene con la legittimazione da parte del Tribunale Amministrativo della delibera del Congresso di Stato che recepisce la graduatoria di merito del concorso.

Qualora la graduatoria comprenda un numero di idonei superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina o per qualsiasi causa cessi dal servizio entro il periodo di validità della graduatoria, il Capo del Personale procede, entro il termine di trenta giorni alla nomina dei concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Avverso la graduatoria è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a norma della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.14

Valutazione degli elaborati

Nella valutazione della prova scritta e della prova pratica ciascun Commissario attribuirà una votazione compresa fra punti 0 e punti 10.

Ciascuna prova riceverà una votazione espressa in decimi risultante dalla media delle votazioni espresse da ciascun Commissario senza computare quella minima e quella massima.

Art.15

Svolgimento della prova orale

Per lo svolgimento della prova orale d'esame la Commissione Giudicatrice è tenuta ad accertare per ciascuna materia oggetto d'esame la preparazione generale del candidato.

La Commissione predisporrà per ciascuna materia oggetto d'esame un elenco di almeno quindici argomenti fra i quali, in apertura del colloquio d'esame, il candidato ne estrarrà due per le materie professionali e uno per ogni altra materia.

Il candidato dovrà presentare verbalmente un argomento aggiuntivo sulle materie professionali. Nel caso che l'argomento estratto a sorte coincida con quello prescelto, si procederà all'estrazione di una nuova domanda.

Ciascun Commissario ha facoltà di chiedere al candidato chiarimenti ed approfondimenti sull'argomento oggetto d'esame.

Nella valutazione della prova orale verrà attribuito dai Commissari un punteggio massimo di punti 1 per la materia Storia e Ordinamento della Repubblica e un punteggio di punti da 0 a 9 per le materie specifiche, attinenti al posto messo a concorso ed il punteggio finale risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti nei due ordini di materie.

Art.16

Valutazione dei titoli

A - TITOLI DI STUDIO (punteggio massimo attribuibile punti 6)

- 1) Al titolo di studio in base al quale il candidato è ammesso al concorso, è attribuito un punteggio proporzionale alla votazione conseguita nel titolo stesso da punti 3 fino ad un massimo di punti 5.
- 2) Al candidato che, non avendo il titolo di studio richiesto, viene ammesso a norma dell'art.10 della legge 25 novembre 1980 n.86, viene attribuito il punteggio minimo e precisamente punti 3.
- 3) Per altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello richiesto per l'ammissione o per specializzazioni conseguite a seguito di regolari e legalmente riconosciuti corsi di studio e attinenti al posto messo a concorso, sono attribuiti punti 0,25 fino ad un massimo di punti 0,50.
- 4) Per ogni idoneità conseguita in precedenti concorsi svolti nella Repubblica di San Marino, attinenti a quello cui la graduatoria si riferisce, sono attribuiti punti 0,25 per ogni idoneità fino ad un massimo di punti 0,50.
- 5) Sono attribuiti punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1 per pubblicazioni, produzioni artistiche, brevetti, tutti strettamente attinenti al posto messo a concorso.

B - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo attribuibile punti 4)

1) Per ogni anno o periodo considerato tale dagli ordinamenti e regolamenti della Pubblica Amministrazione, di servizio in ruolo od in incarico a norma della vigente Legge Organica, svolto nella posizione posta a concorso o in posizione strettamente affine, sono attribuiti punti 1, e punti 0,500 per ogni semestre, fino ad un massimo di punti 4. I periodi sono cumulabili indipendentemente dalla loro durata. (*)

2) Per ogni anno di servizio svolto a norma della vigente Legge Organica in posizione diversa da quella posta a concorso sono attribuiti punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1. I periodi sono cumulabili indipendentemente dalla loro durata.

Servizio strettamente affine

In relazione al punto 1) si precisa che si considerano posizioni strettamente affini quelle rilevabili dalla posizione organica con riferimento a larga identità di mansioni e compiti con il posto messo a concorso, con esclusione di riferimenti a livelli parametrali che comunque non possono estendersi a più di due livelli.

Art.17

Mancata assunzione del servizio

Il vincitore del concorso che non assume servizio entro il termine assegnatogli è dichiarato dimissionario d'ufficio salvo i casi di impedimento causati da forza maggiore o da gravi e giustificati motivi, purchè tali impedimenti siano tempestivamente comunicati dall'interessato, al quale viene assegnato un termine definitivo dal Capo del Personale commisurato ai motivi dell'impedimento.

Art.18

Criteri di precedenza a parità di punteggio

A parità di punteggio finale si applicano nell'ordine le seguenti precedenze:

- a) condizione di capofamiglia con persona a carico per cui si dimostri di avere titolo alla corresponsione degli assegni familiari;
- b) stato di invalidità non inferiore al 25% documentato da certificazione della Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali di cui alla Legge 10 marzo 1988 n.35, fatta salva l'idoneità a ricoprire il posto messo a concorso;
- c) anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione;
- d) data di conseguimento del titolo di studio;
- e) data di nascita.

Art.19

Partecipazione e decorrenza della nomina

La nomina viene comunicata dal Capo del Personale agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il posto assegnato, la qualifica e il livello retributivo corrispondente, e con invito ad assumere servizio entro il termine, non inferiore a 60 giorni, fissato dalla lettera.

Agli effetti giuridici ed economici la nomina decorre dalla data in cui il vincitore assume servizio.

Art.20

Periodo di prova

Il dipendente è nominato in prova per sei mesi dalla data di effettiva assunzione del servizio. In caso di assenza per giustificati motivi del dipendente in prova è facoltà del Capo del Personale concedere una proroga per un periodo non superiore a quello dell'assenza su richiesta del Capo Ufficio.

La valutazione del periodo di prova è effettuata dalla Commissione Consultiva su riferimento del Capo Ufficio dopodichè è comunicata al dipendente dal Capo del Personale successivamente alla presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Il periodo di prova è svolto nello stesso Ufficio e nell'esercizio delle stesse funzioni per le quali è stato dichiarato vincitore del concorso.

Il servizio prestato durante il periodo di prova è riconosciuto a tutti gli effetti di legge nei confronti dei dipendenti assunti in organico in via definitiva.

Art.21

Assunzione definitiva in organico

Trascorso il periodo di prova con esito favorevole l'assunzione in organico consegue carattere di stabilità mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.

Se entro due mesi dalla scadenza del periodo di prova svolto con esito positivo non interviene la presa d'atto del Consiglio Grande e Generale il dipendente è assunto in organico in via definitiva.

Art.22

Dimissioni al termine del periodo di prova.

Qualora la Commissione Consultiva esprima valutazione sfavorevole sul periodo di prova il dipendente viene dimesso d'ufficio con comunicazione motivata dal Capo del Personale.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo.

Il dipendente assunto in prova e dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato.

Art.23

Concorsi interni

I concorsi interni vengono emessi per il personale di ruolo e per i posti espressamente previsti dalle Dotazioni Organiche. Vi possono partecipare i dipendenti che sono in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso.

I bandi di concorso interno vanno portati a conoscenza del personale mediante affissione ad valvas palatii e presso gli Uffici pubblici nonchè mediante l'invio alle Organizzazioni Sindacali a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni almeno trenta giorni prima della scadenza del bando.

I concorrenti non sono tenuti a presentare i documenti di cui ai punti a), b), c), dell'art.2 della presente legge.

Per il resto si applicano le disposizioni relative ai concorsi pubblici.

Qualora il concorso interno non dia esito positivo, il Capo del Personale, su proposta dei 3/4 dei componenti della Commissione Consultiva, ricopre il posto messo a concorso tramite la nomina di un dipendente di ruolo ai sensi dell'art.25 della Legge Organica, oppure tramite concorso pubblico.

Il procedimento disciplinare iniziato a carico di un dipendente non impedisce la sua partecipazione al concorso; la eventuale sua nomina rimane tuttavia sospesa fino al termine del procedimento.

Qualora il procedimento si concluda con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore ai 2/3 del periodo massimo di sospensione il dipendente è escluso dalla nomina.

Art.24

Sono abrogati gli articoli 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 24 della Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41.

E' altresì abrogato l'allegato C alla Legge organica e le Leggi 10 novembre 1976 n.65 e 16 febbraio 1979 n.3 che apportano modifiche e integrazioni allo stesso allegato C.

Art.25

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione e si applica per i bandi di concorso emessi dopo la sua entrata in vigore.

Data dalla Nostra Residenza addì, 24 settembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Adalmiro Bartolini - Ottaviano Rossi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva

(*) ERRATA CORRIGE

Errata Corrige all'art. 16, PUNTO 1-B titoli di servizio della Legge 19 settembre 1990 n. 107
(Seduta Consiglio Grande e Generale del 30 ottobre 1990)

"1) Per ogni anno o periodo considerato tale dagli ordinamenti e regolamenti della Pubblica Amministrazione, di servizio in ruolo od in incarico a norma della vigente Legge Organica, svolto nella posizione posta a concorso o in posizione strettamente affine, sono attribuiti punti 1, e punti 0,500 per ogni semestre, fino ad un massimo di punti 4. I periodi sono cumulabili indipendentemente dalla loro durata. "